SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
8 ottobre 1986 *

Nelle cause riunite 169/83 e 136/84,

1) **Gerhardus Leussink**, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,

2) **Maria Brummelhuis**, moglie di Gerhardus Leussink, residente in Bruxelles,

3) **Monica Leussink**, figlia di Gerhardus Leussink, residente in Bruxelles,

4) **Maria Brummelhuis** e **Gerhardus Leussink**, suddetti, in qualità di rappresentanti legali delle loro figlie:

   a) **Mirjam Leussink**, nata il 14 dicembre 1966,

   b) **Mechteld Leussink**, nata il 12 dicembre 1968,

   c) **Maud Leussink**, nata il 15 marzo 1971,

   residenti in Bruxelles,

con gli avvocati B. Humblet e E. Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. T. Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. van Lier, membro del suo servizio giuridico, in qualità di gente, assistito dall'avv. P. Vercruysse, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet,

convenuta,

aventi ad oggetto,

* Lingua processuale: l'olandese.

per quanto riguarda la causa 169/83, l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla domanda delle ricorrenti, Maria Brummelhuis e figlie, Monica, Mirjam, Mechteld e Maud Leussink, diretta all'attribuzione, con ogni riserva, di un indennizzo di 3 milioni di BFR per la sig.ra Brummelhuis e, rispettivamente, di 1 milione di BFR per ciascuna delle figlie, quale risarcimento dei danni morali subiti in seguito all'infortunio sul lavoro di cui è rimasto vittima il sig. Gerhardus Leussink, più gli interessi di mora al tasso annuo del 12% a decorrere dal 5 aprile 1983 e sino alla data del pagamento;

per quanto riguarda la causa 136/84, l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla domanda del ricorrete, sig. Gerhardus Leussink, diretta, con ogni riserva, all'attribuzione di un indennizzo per il danno morale subito in seguito al medesimo infortunio, nella misura di 5 milioni di BFR, più gli interessi di mora al tasso annuo del 12% a decorrere dal 5 aprile 1983 e sino alla data del pagamento;

e in entrambe le cause, la condanna della Commissione al pagamento degli importi suindicati,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 29 maggio 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 1986,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

1 Con atto depositato in cancelleria il 23 maggio 1984 (causa 136/84), il sig. Leussink, dipendente della Commissione di grado B 1, ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 179 del trattato CEE, un ricorso inteso sostanzialmente all'attribuzione della somma di 5 milioni di BFR, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 12% annuo a decorrere dal 5 aprile 1983 fino alla data del pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale che gli è stato causato da un infortunio sul lavoro.

2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 agosto 1983 (causa 169/83), la sig.ra Brummelhuis, moglie del sig. Leussink, e le quattro figlie dei due coniugi, Monica, Mirjam, Mechteld e Maud, le ultime tre legalmente rappresentate dai loro genitori, hanno proposto, a norma degli artt. 178 e 215, 2° comma, del trattato, un ricorso inteso, in sostanza, all'attribuzione delle somme di 3 milioni di BFR per la sig.ra Brummelhuis e di 1 milione di BFR per ciascuna delle figlie, maggiorate degli interessi di mora al tasso del 12% l'anno a decorrere dal 5 aprile 1983 fino alla data del pagamento, a titolo di risarcimento dei danni morali da esse subiti a seguito del suddetto infortunio.

3 La Corte ha disposto la riunione delle due cause ai fini della trattazione orale e della sentenza.

4 In data 7 aprile 1978, il sig. Leussink era vittima di un incidente stradale nella Repubblica federale di Germania, mentre si trovava in missione e viaggiava su un'autovettura di proprietà della Commissione e guidata da un dipendente di quest'ultima. Il sig. Leussink riportava gravi lesioni e soffre di numerosi postumi di carattere permanente. Egli tuttavia ha potuto riprendere l'esercizio delle sue mansioni presso la Commissione.

5 La commissione medica, istituita a norma degli artt. da 21 a 23 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (per il seguito, « la regolamentazione »), perveniva a concludere che l'invalidità permanente causata dall'incidente doveva essere fissata al 75%, ivi compresa una frazione del 10% per il danno psicologico e morale. In conformità a questa conclusione, il sig. Leussink riceva la somma di 7 254 042 BFR a titolo di copertura contro i rischi di infortunio ai sensi dell'art. 73 dello statuto e della regolamentazione.

6 Il sig. Leussink sostiene che questa indennità copre solo le conseguenze economiche dell'infortunio e non il danno morale da lui subito. In proposito il ricorrente sottolinea che, sul piano professionale, egli ha abbandonato ogni speranza di promozione e vive nel timore permanente di non essere sempre all'altezza dei suoi compiti. Sul piano privato, i suoi rapporti con la moglie, le figlie e gli amici sarebbero definitivamente perturbati. Infine, egli non potrebbe più praticare sport, né godere dei piaceri della vita quotidiana.

7 La sig.ra Brummelhuis e le quattro figlie chiedono il risarcimento del danno morale da esse subito per il fatto che il loro coniuge e padre ha cambiato carattere e personalità a seguito dell'incidente, il che avrebbe profondamente perturbato i rapporti familiari.

8 La Commissione sostiene anzitutto che la copertura dei rischi di infortunio contemplata dall'art. 73 dello statuto e dalla regolamentazione costituisce un regime tassativo di risarcimento, che esclude ogni rivendicazione in base alle norme generali. Inoltre, la Commissione declina ogni responsabilità per l'incidente e mette in dubbio l'ampiezza dei danni allegati ed il nesso di causalità tra l'incidente e questi danni.

9 Per quanto riguarda gli antefatti della causa e i dettagliati argomenti delle parti, si rinvia alla loro esposizione nella relazione d'udienza.

Sui rapporti tra la copertura statutaria e la domanda di indennizzo complementare in base alle norme generali

10 Si deve accertare anzitutto se la copertura dei rischi di infortunio contemplata dall'art. 73 dello statuto e dalla regolamentazione costituisca un regime tassativo di risarcimento che, in caso di infortunio sul lavoro, escluda, come sostiene la Commissione, ogni altra pretesa a titolo di risarcimento basata sui principi generalmente vigenti in materia.

11 La copertura di cui trattasi si basa su un regime generale contributivo di assicurazione contro i rischi di infortunio in servizio e nella vita privata. Il diritto alla prestazione è indipendente dalla persona che ha causato l'infortunio e dalla sua responsabilità. Le prestazioni sono forfettarie, calcolate in funzione del grado d'invalidità e dello stipendio base del dipendente. La regolamentazione contiene dispo-

sizioni concernenti le azioni contro il terzo responsabile. Al riguardo, essa stabilisce che il dipendente surroga le Comunità nei suoi diritti e azioni contro il terzo responsabile, pur concedendo al dipendente un privilegio sulle somme la cui aggiunta alle prestazioni versate dalle Comunità si renda necessaria per garantire, se del caso, il pieno risarcimento del danno. Per contro, la regolamentazione non contiene alcuna disposizione concernente domande complementari nei confronti dell'istituzione.

12 Il privilegio concesso al dipendente quando l'infortunio è causato da un terzo responsabile dimostra che non si ritiene che le prestazioni del regime possano garantire il pieno risarcimento in tutti i casi. Ciò risulta, del resto, dal carattere forfettario delle prestazioni, calcolate fra l'altro in funzione della retribuzione del dipendente. Questo sistema di calcolo è manifestamente inadeguato qualora si tratti di un danno non attinente alla vita professionale della vittima.

13 Stando così le cose e in mancanza di ogni espressa disposizione nella regolamentazione, da quest'ultima non si può trarre alcun argomento per escludere il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa a chiedere un indennizzo complementare quando l'istituzione sia responsabile dell'infortunio in base alle norme generali e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito.

14 Si deve accertare, inoltre, se la Commissione debba essere ritenuta responsabile dell'infortunio e, eventualmente, se le prestazioni statutarie siano insufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno e se il nesso di causalità sia sufficientemente provato.

Sulla responsabilità della Commissione

15 L'argomento della Commissione, secondo cui l'eventuale responsabilità dev'essere accertata in base al diritto tedesco in materia di incidenti stradali, in quanto *lex loci delicti commissi*, non può essere accolta in quanto il ricorrente si trovava in missione autorizzata dalla Commissione e viaggiava a bordo di una autovettura di proprietà della Commissione e guidata da un autista anch'egli dipendente della Commissione. Si tratta quindi di un infortunio sul lavoro e bisogna esaminare se la Commissione sia venuta meno all'obbligo di diligenza ad essa incombente in

quanto datore di lavoro, relativamente al controllo, alla manutenzione ed all'uso dell'autovettura di servizio.

16 Dalla relazione di perizia tecnica, redatta su domanda del pubblico ministero tedesco, risulta che l'infortunio è stato provocato dallo scollamento del battistrada di un pneumatico. La relazione ne indica varie cause possibili, talune delle quali possono essere il risultato di difetti di manutenzione o di controllo del veicolo o di negligenza nell'uso dello stesso. La Commissione non ha fornito alcun elemento di prova che possa consentire alla Corte di stabilire a quale di queste cause debba essere attribuito lo scollamento di cui trattasi.

17 Poiché la Commissione era nella migliore posizione per fornire prove al riguardo, tale incertezza dev'essere posta a suo carico. Si deve quindi accogliere la tesi dei ricorrenti secondo cui l'infortunio è stato provocato da una negligenza tale da implicare la responsabilità della Commissione.

Sul danno e sul nesso di causalità

18 In base alle informazioni che le sono state fornite, la Corte può constatare che le gravissime lesioni riportate dal sig. Leussink hanno avuto conseguenze di carattere non economico, riguardanti in particolare i suoi rapporti familiari e sociali. Tali conseguenze costituiscono un danno morale che dà diritto ad un risarcimento. Nessun elemento del fascicolo consente di mettere in dubbio il nesso di causalità tra l'infortunio e tale danno. Per quanto riguarda la domanda del sig. Leussink, rimane quindi da accertare soltanto se e, eventualmente, in qual misura le prestazioni concesse in base al regime statutario costituiscano un risarcimento adeguato.

19 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 2 ottobre 1979 (causa 152/77, Sig.na B./Commissione, Racc. pag. 2819), per determinare il grado di invalidità in base al regime statutario si deve tener conto delle conseguenze di natura psicologica e morale. La ripartizione del grado di invalidità del 75% dimostra che ciò è avvenuto nella fattispecie. Oltre alle percentuali stabilite per disturbi dell'udito, dell'odorato e del gusto, è stata fissata un'aliquota del 10% per danno psicologico e morale. Questa aliquota corrisponde ad un'indennità di quasi 1 milione di BFR.

20 Tenuto conto dell'estrema gravità delle conseguenze non economiche che l'infortunio ha comportato per il sig. Leussink, la Corte ritiene tuttavia equo concedergli un'indennità complementare di 2 milioni di BFR, unitamente agli interessi annui dell'8% su questa somma a decorrere dalla presentazione del ricorso, cioè dal 23 maggio 1984.

21 Per quanto riguarda le domande della moglie e delle figlie del sig. Leussink, intese al risarcimento delle conseguenze dell'infortunio nella vita familiare, si deve ammettere che anche la famiglia ha sofferto a causa dell'infortunio e delle conseguenze, in particolare di carattere psicologico, che esso ha avuto per il sig. Leussink. Ciò risulta in particolare dai certificati medici e dai rapporti scolastici presentati per le figlie.

22 Benché non si possa mettere in dubbio la realtà di queste conseguenze, né il loro nesso di causalità con l'infortunio, si deve tuttavia constatare ch'esse costituiscono la ripercussione del danno subito dal sig. Leussink e non rientrano fra le conseguenze di cui la Commissione possa essere ritenuta responsabile in qualità di datore di lavoro, il che è confermato dal fatto che nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri non è contemplato il risarcimento di siffatte conseguenze.

23 Ne deriva che il ricorso proposto dalla sig.ra Brummelhuis e da Monica, Mirjam, Mechteld e Maud dev'essere respinto.

Sulle spese

24 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta essenzialmente soccombente nella causa 136/84; per quanto riguarda tale causa essa va quindi condannata alle spese.

25 Quanto alla causa 169/83 si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 69, § 3, 1° comma, del regolamento di procedura, per motivi eccezionali, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese. Benché il relativo ricorso sia stato proposto a norma dell'art. 178 del trattato CEE, la controversia ha avuto origine dal rapporto tra il dipendente e l'istituzione. Si deve quindi applicare il principio di cui all'art.

70 di detto regolamento, secondo cui nelle cause promosse da dipendeneti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Di conseguenza, ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

dichiara e statuisce:

1) La Commissione è condannata a pagare al sig. Gerhardus Leussink la somma di 2 milioni di BFR più gli interessi al tasso annuo dell'8% a decorrere dal 23 maggio 1984.

2) I ricorsi proposti dalla sig.ra Brummelhuis, in Leussink, e da Monica, Mirjam, Mechteld e Maud Leussink sono respinti.

3) La Commissione è condannata alle spese nella causa 136/84.

4) Nella causa 169/83, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

O'Higgins Due Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 ottobre 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

T. F. O'Higgins